



**BEIT EVENTI SRL**

c.a. Silvia Dorigo, Patrizia Fabretti  
Alzaia Naviglio Pavese 260  
20142 Milano

[p.fabretti@bluwom-milano.com](mailto:p.fabretti@bluwom-milano.com)

[PEC: posta@pec.beitevents.it](mailto:posta@pec.beitevents.it)

**AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

[PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it)

**MUSICA PER ROMA**

[PEC: fondazionempr.auditorium@pec.it](mailto:fondazionempr.auditorium@pec.it)

**SINDACO COMUNE DI ROMA**

[PEC: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it)

[PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it)

**OGGETTO: REPLICA COMUNICATO STAMPA DEL CODACONS SULL'EVENTO TASTE OF ROME DEL 22.09.2019**

**NONCHE' ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX LEGGE 241/90 E ACCESSO CIVICO**

Spettabile organizzatore Be.it Events,

la presente in riscontro della vostra del 22.9 scorso.

- 1- In primo luogo, appare necessario sottolineare che con l'acquisto del biglietto alla cassa di ingresso all'evento, si conclude il contratto tra l'organizzatore e l'utente.

A quest'ultimo viene consegnato un semplice *depliant* che non dà alcuna informazione aggiuntiva né sulla circostanza che per acquistare all'interno dell'evento è necessaria la card sesterzi, sulla quale possono essere caricati multipli di 5 o 10 euro<sup>1</sup>, né che gli importi non spesi sulla card non vengono restituiti, ma andranno in beneficenza, in favore di una non meglio specificata ONLUS.

<sup>1</sup> Si badi bene il fatto che la card può essere ricaricata con 5 euro o multipli, rende difficile la gestione del danaro nella scheda e ciò è palesemente scorretto

*Il CODACONS è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137 del D.Lgs n. 206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto. E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex d.Lgs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta - ex lege 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - l.349/86*

**Il mero rinvio al sito internet dell'evento per le informazioni sul funzionamento della card sesterzi e sulla rimborsabilità degli stessi, non è sufficiente per informare adeguatamente i consumatori.**

Invero, l'informativa contrattuale all'utenza, che deve essere chiara e completa, va conferita al momento della conclusione del contratto, nel nostro caso all'atto di acquisto del biglietto di ingresso di 16,00€. L'art. 2 comma 2 *lettera c* del Codice del Consumo infatti, prevede tra i diritti fondamentali dei consumatori: "un' adeguata informazione e ad una corretta pubblicità". Diversamente alle casse d'ingresso non era presente nessun cartello né informativa, veniva solo consegnato un depliant, privo di informazioni a riguardo.

E per noi solo questo basta per configurare una grave illegittimità di comportamento della vs organizzazione.

- 2- Solo per aiutarvi in futuro a rendere completamente legale la operazione di vendita vi rammentiamo che il mero rinvio alle condizioni generali di contratto sul sito internet viola l'art 2 del Codice ed è contrario anche al dettato dell'art. 33 Codice del Consumo comma 2 lettera l) *prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto*
- 3- Ad ogni modo, anche leggendo le condizioni generali di contratto sul sito, COSA CUI IL CONTRAENTE NON E' ASSOLUTAMENTE TENUTO, non è specificata la ONLUS a cui verranno devoluti gli euro non spesi sulle card sesterzi degli utenti.

Di seguito ciò che si legge sul Vostro sito<sup>2</sup>:

***Card Sesterzi***

*La Card Sesterzi è l'unico strumento valido per acquistare all'interno della manifestazione Taste of Roma tutti i prodotti venduti in somministrazione (i piatti dei ristoranti, le bevande e altri prodotti evidenziati all'interno). Ristoranti e winebar non accettano contanti o pagamenti con carte di credito o bancomat.*

*La valuta dei sesterzi ha un cambio di 1 a 1, quindi 1 euro è uguale 1 sesterzio.*

*La Card Sesterzi può essere ritirata e ricaricate presso tutte le casse abilitate all'interno dell'area dei Taste Festivals.*

*La valuta acquistata non è rimborsabile.*

**L'importo residuo, sulle Card Sesterzi riconsegnate, verrà devoluto a favore di un'associazione benefica.**

- 4- Inoltre, nella vostra missiva asserite che: "il possessore della card avrebbe potuto decidere di donarli in beneficenza lasciando la card presso il box posto alla rampa di uscita. Anche nel caso fossero rimasti caricati 1€ o 2 € era pieno diritto del visitatore poterlo spendere interamente magari acquistando acqua o caffè (del coso di 1€ cadauno).

Tale affermazione in realtà evidenzia il fatto che il cliente è indotto/costretto a consumare acqua o caffè di cui in realtà non ha necessità, e tale circostanza costituisce pratica commerciale aggressiva, VIETATA dal Codice del Consumo che, all'art. 24 *E' considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito*

---

<sup>2</sup> <https://www.tasteofroma.it/info/condizioni-generalis/>

condizionamento, limita o e' idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idoneo ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso .

Orbene, il visitatore che è **indotto a spendere** i sesterzi residui sulla propria card, compie una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso!

- 5- L'essere indotti/costretti a lasciare i soldi residui sulla card in beneficenza anch'essa è pratica scorretta; nel contratto di donazione è *l'animus donandi* la caratteristica, ossia lo spirito di liberalità! Affinché si abbia una donazione, devono ricorrere alcuni requisiti fondamentali, come quello soggettivo **la volontà di arricchire un'altra persona** e quello oggettivo l'arricchimento altrui e l'impoverimento del donante. Il fatto che l'utente sia di fatto indotto a lasciare gli euro rimasti sulla card sesterzi a una non specificata ONLUS, non costituisce DONAZIONE. Non c'è *animus donandi* e non c'è volontà di arricchire un'altra persona perché il visitatore neanche conosce la persona/ente a cui viene devoluta la somma.

\* \* \*

Dalle suesposte osservazioni è chiara che si è in presenza di una pratica commerciale aggressiva vietata ex art 24 del Codice del Consumo, che si espleta nei confronti dei migliaia di utenti dell'evento Taste of Rome, da ben 7 anni, come da Voi stessi dichiarato a pagina 2 della lettera.

#### ISTANZA DI ACCESSO CIVICO E EX LEGGE 241/90

Il Codacons, come noto da anni è impegnato nella tutela dei diritti dei consumatori, chiede l'accesso agli atti e i documenti contabili di questo ente , inviando la richiesta anche a Musica per Roma e al Comune di ROMA azionista dell'auditorium che ha ospitato la manifestazione per conoscere :

- il totale dei visitatori dal 19 al 22 settembre
- il totale delle somme residue sulle card degli utenti
- il *quantum* conferito alle Onlus beneficiarie CON LA DATA E LA RICEZIONE DELLE SOMME STESSE DA PARTE DI ESSE

In difetto di riscontro e adempimento entro 30 giorni dal ricevimento della presente, ci vedremo costretti ad adire le opportune sedi giudiziarie perla miglior tutela degli interessi dei consumatori da noi rappresentati.

RIGUARDO ALLA VS RICHIESTA DI RENDERE NOTE LE VS RAGIONI NON ABBIAMO NESSUNA DIFFICOLTA' E PUBBLICHEREMO SUL NS SITO SOTTO IL COMUNICATO STAMPA NON DI VS GRADIMENTO INTEGRALMENTE LA VS NOTA E QUESTA NS REPLICA PERCHE' I CONSUMATORI POSSANO GIUDICARE

Distinti Saluti,

Roma, lì 25 settembre 2019

Per il Codacons

Avv. Giuseppe Ursini